ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 15

Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane

Per l'iscrizione delle societa' commerciali della cooperative e loro consorzi;

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti e componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa';

b) i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico. Le societa' sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 4 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-15-requisiti-delle-societa-commerciali-delle-cooperative-e-loro-consorzi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it